

Decreto n. 1475 del 08/07/2026

DIREZIONE GENERALE

Revoca dell'albo fornitori dei prestatori di servizi e forniture dell'Agenzia Regionale per il Diritto allo studio costituito con decreto n. 1823 dd 17/12/2019.

Il Direttore generale

Visti:

- la L.R. n. 21/2014 recante "Norme in materia di diritto allo studio universitario" come da ultimo modificata dalla L.R. n. 24/2020;
- il D. P. Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;
- il Dlgs 23.06.2011, n. 118 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42", e s.m.i.;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, recante il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- il decreto n. 2234 dd. 28/11/2025 ad oggetto "Bilancio di previsione dell'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio - ARDiS per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028 e documenti collegati. Bilancio finanziario gestionale 2026-2028 – Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2026-2028 – Adozione", approvato con DGR n. 1874 dd. 19/12/2025;
- la D.G.R. n. 1143 del 25 luglio 2023 con cui è stato rinnovato l'incarico di Direttore generale dell'Ardiss al dott. Pierpaolo Olla, già assegnato con G.R. n. 852 del 12 giugno 2020, a decorrere dal 02/08/2023 e fino al 01/08/2026;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 avente per oggetto "Codice dei contratti pubblici";

Preso atto che l'art. 36, comma 7 del codice sopra citato rinviava ad un prossimo regolamento unico, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a) e b) della L. 400/88, che avrebbe stabilito le modalità operative relative, tra le altre, alla formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici e che, nelle more dell'adozione del suddetto Regolamento, rimanevano in vigore le Linee Guida ANAC;

Vista, pertanto, la Linea Guida dell'Anac n. 4, recante le "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate, da ultimo, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

Considerato che l'Ardiss ha inteso dare attuazione alle su citate disposizioni procedendo alla costituzione di un proprio Albo di fornitori di beni e servizi per lo svolgimento delle procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e, in particolare, per lo svolgimento di procedure negoziate sotto-soglia comunitaria;

Rilevato che, in ottemperanza al principio di trasparenza, si è reso necessario che il su detto Albo venisse costituito a seguito di avviso pubblico, nel quale doveva essere rappresentata la volontà dell'Amministrazione di realizzare un elenco di soggetti per le procedure di cui all'art. 36 comma 2, lett. a) e b) del D.lgs 50/2016;

Visto pertanto il decreto n. 1823 dd 17/12/2019 con il quale è stato costituito l'Albo di fornitori per lo svolgimento delle procedure di acquisizione di beni e servizi sottosoglia comunitaria ai sensi dell'art. 36, comma 2,

lett. a) e b) del D.lgs 50/2016 e contestualmente è stato approvato il Capitolato generale, l'Avviso pubblico e la modulistica per la presentazione della domanda, comprensiva del DGUE e della dichiarazione integrativa per la dichiarazione dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

Visto l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, relativo alle modalità di affidamento dei contratti sotto soglia, il quale prevede che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento dei contratti di servizi e forniture tramite lo strumento dell'affidamento diretto, assicurando che gli operatori vengano scelti tra soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e che gli stessi possano essere individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, come disciplinato dall'allegato l'allegato II.1 al codice;

Preso atto che il d.lgs. 36/2026 prevede che le stazioni appaltanti possano dotarsi di elenchi di operatori economici, senza configurare alcun obbligo in tal senso;

Preso altresì atto che il d.lgs 36/2023 prevede l'obbligatorietà della digitalizzazione per l'intero ciclo di vita del contratto attraverso l'uso delle piattaforme digitali;

Considerato che le piattaforme digitali di approvvigionamento, come ad esempio Acquisti in Rete PA (MEPA) e eAppaltiFVG-SAT, fungono anche da albo fornitori in quanto gli operatori possono liberamente iscriversi ed essere individuati dalle varie amministrazioni a seconda del lavoro, fornitura o servizio ricercato;

Preso atto che gli uffici di ARDiS utilizzano per le indagini di mercato prioritariamente gli elenchi di fornitori iscritti alle varie piattaforme di approvvigionamento, con scarso utilizzo dell'albo fornitori;

Ritenuto che mantenere l'attuale albo fornitori comporta dispendiose attività istruttorie relative alle nuove istanze di iscrizione e al monitoraggio del mantenimento dei presupposti dichiarati dagli operatori precedentemente inseriti nell'albo, minando l'efficienza nello svolgimento delle attività degli uffici;

Considerato l'art. 21 quinquies della L. 241/90 che prevede che *"Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. [...]".*

Visti quindi i motivi di pubblico interesse citati sottesi all'abolizione dell'albo fornitori;

Ritenuto di revocare ex art 21 quinquies della L. 241/90 il decreto n. 1823 dd 17/12/2019 abrogando così l'albo fornitori per le procedure di cui all'art. 36 comma 2, lett. a) e b) del D.lgs 50/2016 a far data dal giorno 08/07/2026;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di revocare ex art 21 quinquies della L. 241/90 il decreto n. 1823 dd 17/12/2019 abrogando così l'albo fornitori per le procedure di cui all'art. 36 comma 2, lett. a) e b) del D.lgs 50/2016 a far data dal giorno 09/07/2026;
2. di pubblicare il presente decreto ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 sul sito istituzionale dell'Ente con valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli operatori iscritti o che hanno fatto richiesta di essere iscritti;

Referente istruttoria: Emanuele Disnan

IL DIRETTORE GENERALE
Pierpaolo Olla